

Milano in azione – M.I.A. Onlus
Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL

30 dicembre 2022

Il giorno 30 dicembre 2022, alle ore 09.00, in Milano presso la sede di TL Studio in Piazzale Libia 2 si è tenuta in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione di Volontariato Milano in azione – M.I.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) modifiche statutarie richieste dalla Città Metropolitana di Milano ai fini dell'iscrizione al RUNTS.



Sono presenti per il Consiglio direttivo il Sig. Luca Sechi (Presidente), il Sig. Luca Fregoni (Vicepresidente e Tesoriere). Assume la presidenza dell'Assemblea, come da Statuto, il Sig. Luca Sechi, il quale dà atto che:

- sono presenti in proprio un numero di Soci pari a 3;
- sono presenti per delega un numero di Soci pari a 1.

I presenti si dichiarano a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara ai sensi dello Statuto validamente costituita l'odierna Assemblea.

L'Assemblea chiama a fungere da Segretario il Sig. Luca Fregoni che, presente, accetta.



Dopo il benvenuto del Presidente, prende la parola il Vicepresidente e Tesoriere dell'Associazione, Sig. Luca Fregoni, per illustrare dettagliatamente ai presenti le modifiche statutarie richieste dalla Città Metropolitana di Milano ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in conformità al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore";

Dopo una breve discussione, l'Assemblea all'unanimità con espressione di voto palese

delibera

di apportare allo statuto attuale le seguenti modifiche:

- all'art. 3 comma 1 vengono soppresse le parole “abbiano compiuto il 18° anno di età e”;
- all'art. 11 comma 1 le parole “L’obbligo di cui al comma 2” vengono sostituite con le parole “L’obbligo di cui al comma 1”;
- all'art. 11 comma 2 le parole “o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro” vengono sostituite con le parole “; in tal caso tutti i componenti dell’organo di controllo devono essere iscritti nell’apposito registro dei revisori legali dei conti di cui all’art.31 del D.lgs n.117/2017”
- all'art. 11 comma 4 dopo le parole “o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro” vengono aggiunte le parole “di cui all’art.31 del D.lgs n.117/2017,”;

di conseguenza di approvare il nuovo statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera “A” e che entrerà immediatamente in vigore.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 10.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

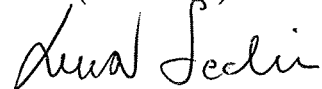
Il Segretario

(Luca Fregoni)



Il Presidente

(Luca Sechi)



Allegato "A"

Statuto della Associazione di Volontariato denominata

Milano in Azione – M.I.A. ODV

STATUTO

Art. 1 Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

1. E' costituita con Sede in Piazza Libia 2, 20135 MILANO, l'Associazione di Volontariato denominata "Milano in Azione – M.I.A. ODV" in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
2. L' Associazione " Milano in Azione – M.I.A. ODV", più avanti chiamata per brevità Associazione non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale, regionale e nazionale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
3. L' Associazione ha durata illimitata

Art. 2 Finalità e attività

1. L'associazione svolge principalmente l'attività prevista dall'art. 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 e precisamente gli interventi ed i servizi sociali prestati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e gli interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
2. L'associazione persegue finalità civiche, utilitaristiche e di utilità sociale, in particolare:
 - a) promuovere la cultura della solidarietà con idonee iniziative che coinvolgano cittadini, aziende e pubblica amministrazione;
 - b) organizzare iniziative di assistenza per permettere il concreto aiuto alle persone in stato di disagio sociale;
 - c) valorizzare ogni iniziativa privata o pubblica o di altre associazioni volte a migliorare lo stato sociale delle persone;
 - d) creare strutture per permettere il reinserimento sociale delle persone in stato di disagio sociale attraverso la formazione, la ricerca del lavoro, l'impiego all'interno dell'associazione;
 - e) operare con attività commerciali marginali per permettere la raccolta di fondi da utilizzarsi per il raggiungimento degli scopi associativi;
 - f) Interagire con la grande distribuzione e con l'industria alimentare per ricercare soluzione di migliore impiego delle partite in scadenza o non più utilizzabili per la distribuzione tradizionale;

In ogni caso qualora l'associazione svolga attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017, le stesse dovranno essere siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

3. Per raggiungere tale finalità l'Associazione, costituita in una struttura democratica aperta a tutti coloro che condividono gli scopi associativi, si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (nel caso l'ODV abbia enti associati).

4. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 Soci

1. Possono diventare Soci dell'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

I Soci possono essere:

- volontari;
- onorari.

Il mantenimento della qualifica di Socio volontario è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti Consiglio Direttivo.

E' possibile l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

3. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

4. L'associazione sarà tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili ed il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 4 Diritti e doveri dei soci

1. I Soci, siano essi volontari che onorari, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

2. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

3. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 5 Organi Sociali e Cariche Elettive

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo, il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 Assemblea

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di e-mail o lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 8 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea potrà svolgersi anche tramite tele o video conferenza purchè nella lettera di convocazione siano specificati i luoghi dove questa avrà luogo.



2. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.



4. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

5. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali determinandone previamente il numero dei componenti;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera sulla nomina dei Soci onorari;
- delibera in ordine all'ammissione od al rigetto dei soci.

4. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 8 Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Il potere di rappresentanza del Presidente è di carattere generale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 9 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 Il Segretario.

1. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 11 Organo di Controllo e Revisore

1. la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) determina l'ammontare delle quote associative e le modalità e il termine ultimo per il versamento
- l) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

6. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 7 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, nominati dall'Assemblea la quale nella stessa occasione stabilisce il numero dei componenti; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. La maggioranza dei membri del direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri oppure dall'Organo di Controllo (se nominato). La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 3 giorni prima della riunione e tramite e-mail. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le riunioni, pur se non convocate, sono ugualmente valide quando è presente l'intero Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente (se non nominato dall'Assemblea) e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente (se non nominato dall'Assemblea) e lo revoca;
- nomina il tesoriere al suo interno e il segretario (non necessariamente al suo interno);
- attua tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea programma annuale di attività; presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso; gestisce la scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art.87 del decreto legislativo 117/2017;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Qualora le entrate dell'associazione superino la soglia di un milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

3. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

4. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

5. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

6. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

7. La relazione di missione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, da quelle istituzionali.

Art. 13 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 14 Norma finale

1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

La nomina dell'organo di controllo e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in tal caso tutti i componenti dell'organo di controllo devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti di cui all'art.31 del D.lgs n.117/2017. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

3. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Salvo quanto previsto dai paragrafi precedenti, l'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'art.31 del D.lgs n.117/2017, quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Art. 12 Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiude al 31 dicembre 2012.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;